



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 15814/2017

Città del Vaticano, 24 aprile 2017

Reverendo Signore,

con la presente rispondo alla lettera del 22 febbraio a.c., con la quale Ella aveva chiesto a questo Pontificio Consiglio di interpretare il can. 1161 *CIC* relativo alla *sanatio in radice* di un matrimonio misto.

Dopo un attento esame della summenzionata questione, mi premuro di comunicarLe quanto segue.

Questo Pontificio Consiglio è del parere che la disposizione del can. 1161 *CIC* è chiara e non richiede una interpretazione autentica.

Come sa, la disposizione del can. 1161 *CIC* è una norma generale che stabilisce la sanazione in radice di un matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima.

Dal testo del canone emerge chiaramente che la disposizione riguarda anche il matrimonio misto nullo, perché incluso nel termine generale "*matrimonii irriti*".

Il nostro parere viene rafforzato dalla disposizione del can. 1165 § 2 *CIC* che prevede la concessione della sanazione in radice per un matrimonio misto, da parte del Vescovo diocesano.

Nella speranza di aver fornito un utile parere, colgo l'occasione per confermarmi,

della Signoria Vostra
dev.mo *in Domino*

✠ Juan Ignacio Arrieta
Segretario

Mons. Markus Graulich
Sotto-Segretario